



Astaldi Società per Azioni

Sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale sociale deliberato pari ad Euro 532.556.798,00

Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00398970582, partita IVA n. 00880281001, numero R.E.A. RM – 152353

Sito internet: www.astaldi.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASTALDI S.P.A. SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2020, ORE 9:00, IN UNICA CONVOCAZIONE

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, dell'art. 84-ter e dell'art. 72, comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

Signori Azionisti,

la presente relazione viene resa dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (la “**Società**” o “**Astaldi**”) ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), dell’art. 84-ter e dell’art. 72, comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, in relazione all’argomento al punto 2 dell’Ordine del Giorno in parte straordinaria e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 31 luglio 2020, ore 9:00, in unica convocazione.

La Relazione Illustrativa è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.astaldi.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO (www.iinfo.it) ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF.

PARTE STRAORDINARIA

2) **Modifica dell’art. 16 e dell’art. 25 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l’Assemblea è chiamata a modificare l’art. 16 e l’art. 25 dello Statuto Sociale al fine di rendere le disposizioni ivi contenute conformi alla normativa applicabile.

In data 1 gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate.

I previgenti artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione per tre mandati consecutivi dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Infine, allo scopo di rendere graduale l’applicazione della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “*almeno due quinti*” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “*sei mandati consecutivi*”.

Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 il criterio di riparto di “*almeno due quinti*” si applica “*a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*”, avvenuta il 1° gennaio 2020.

Pertanto, la nuova normativa trova applicazione già a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nel 2020.

Con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, si potrebbero creare incertezze interpretative nell'applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, in quanto dal punto di vista aritmetico è impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti. Al riguardo, si osserva come, per consentire l'attuazione della nuova normativa, non sia possibile ritenere che la stessa imponga indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi, stante l'attuale disciplina societaria che riserva all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del collegio sindacale.

Ciò posto, si rappresenta che la CONSOB - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare - nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, ha ritenuto di considerare il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-*undecies*. 1 (“*Equilibrio tra generi*”), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**”) inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la CONSOB ha ritenuto che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

A tale riguardo, al fine di rendere lo Statuto di Astaldi S.p.A. conforme alla normativa, l'Assemblea in sede straordinaria è chiamata a deliberare una modifica dell'art. 16 e dell'art. 25 dello Statuto, che prevede sul punto una quota non conforme al dettato normativo.

Per quanto attiene al Consiglio di Amministrazione, l'art. 16, comma 2, dello Statuto prevede attualmente quanto segue: “*al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione*”.

L'art. 16, comma 10, dello Statuto prevede attualmente quanto segue: “*in ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo*

al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.”

Allo stesso modo, per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale, l’art. 25, comma 3, dello Statuto prevede attualmente quanto segue: *“al fine di garantire, in un’ottica di uguaglianza sostanziale, l’equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l’accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei membri effettivi del Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell’organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei membri effettivi da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all’interno del Collegio Sindacale”*.

L’art. 25, comma 14, dello Statuto prevede attualmente quanto segue: *“In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all’interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell’organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.”*

Si propone pertanto all’Assemblea di deliberare le necessarie modifiche dello Statuto sociale al fine di adeguarle alla normativa applicabile in tema di equilibrio tra generi.

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

quale conseguenza della proposta di deliberazione sopra illustrata, l’Assemblea è chiamata a deliberare anche in ordine alla conseguente proposta di modifica dello Statuto. Ciò premesso, Vi proponiamo di modificare l’art. 16 e l’art. 25 dello Statuto, il tutto come da tabella qui di seguito riportata con esposizione a confronto del testo vigente e di quello proposto.

L’assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell’art. 6 e dell’art. 25 dello Statuto sociale non comporta l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile.

STATUTO SOCIALE VIGENTE	STATUTO SOCIALE CON PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IV Amministrazione della Società ART. 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a	TITOLO IV Amministrazione della Società ART. 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a

quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, **una quota minima pari a quanto previsto dalla normativa di legge applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi** un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza

<p>a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;</p> <p>b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;</p> <p>c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;</p> <p>d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;</p> <p>e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;</p> <p>f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;</p> <p>g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.</p> <p>In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad un</p>	<p>stabiliti dalla legge.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate da:</p> <p>a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;</p> <p>b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;</p> <p>c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;</p> <p>d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;</p> <p>e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;</p> <p>f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;</p> <p>g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.</p> <p>In ciascuna lista che contenga tre o più di tre</p>
--	---

quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti, salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti deliberata in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili

candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari **alla quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi** ad un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con

e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. Ove le imprese concorrenti a cui siano riconducibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì azionisti della società, esse saranno private del diritto di voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto considerati in conflitto di interessi. Ai fini di questa clausola la preclusione al diritto di voto si applicherà (i) a gli azionisti che abbiano proposto, candidato o designato i soggetti da autorizzare, nonché (ii) agli azionisti dei quali i soggetti da autorizzare siano esponenti, dipendenti o consulenti, indipendentemente dalla circostanza che la proposta, designazione o candidatura provenga da tali azionisti e (iii) a tutti gli azionisti appartenenti al gruppo degli, o comunque collegati (anche tramite intestazioni fiduciarie) agli, azionisti sub (i) e (ii) che precedono.

Allorquando l'Assemblea abbia deliberato, in linea con quanto precede, di non considerare una determinata impresa come soggetto operante in concorrenza con la società, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della società, durante il periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la società;

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un

dette imprese concorrenti, salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti deliberata in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. Ove le imprese concorrenti a cui siano riconducibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì azionisti della società, esse saranno private del diritto di voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto considerati in conflitto di interessi. Ai fini di questa clausola la preclusione al diritto di voto si applicherà (i) a gli azionisti che abbiano proposto, candidato o designato i soggetti da autorizzare, nonché (ii) agli azionisti dei quali i soggetti da autorizzare siano esponenti, dipendenti o consulenti, indipendentemente dalla circostanza che la proposta, designazione o candidatura provenga da tali azionisti e (iii) a tutti gli azionisti appartenenti al gruppo degli, o comunque collegati (anche tramite intestazioni fiduciarie) agli, azionisti sub (i) e (ii) che precedono.

Allorquando l'Assemblea abbia deliberato, in linea con quanto precede, di non considerare una determinata impresa come soggetto operante in concorrenza con la società, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della società, durante il periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la società;

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;

2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;

2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino

<p>raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l'ultimo comma del presente articolo.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.</p>	<p>rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l'ultimo comma del presente articolo.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.</p>
---	--

STATUTO SOCIALE VIGENTE	STATUTO SOCIALE CON PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO VI</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>ART. 25</p> <p>L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p>Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei membri effettivi del Collegio Sindacale ai quali il mandato</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>ART. 25</p> <p>L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p>Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, una quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in</p>

venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei membri effettivi da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente

~~tema di equilibrio tra generi un quinto dei membri effettivi del Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei membri effettivi da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.~~

La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei

alinea.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Le liste devono essere sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Le liste devono essere sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

c) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi ai sensi della normativa in materia.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata

b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

c) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi ai sensi della normativa in materia.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari alla **quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi** ~~ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.~~

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti,

seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica il penultimo comma del presente articolo.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra. Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due

nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica il penultimo comma del presente articolo.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra. Tuttavia, qualora la

mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella stessa lista che garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento si applica il terzultimo comma del presente articolo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà - previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra - il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza. Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella lista che è risultata seconda per numero di voti il quale garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto in tal modo subentrerà il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti tra le liste di

cessazione, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella stessa lista che garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento si applica il terzultimo comma del presente articolo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà - previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra - il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza. Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella lista che è risultata seconda per numero di voti il quale garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato

minoranza, utilizzando eventualmente il metodo dello scorrimento nell'ambito di tale lista. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con le modalità di cui sopra si applica il terzultimo comma del presente articolo.

Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 e nel corso dei due mandati successivi ad esso.

Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione

espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto in tal modo subentrerà il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza, utilizzando eventualmente il metodo dello scorrimento nell'ambito di tale lista. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con le modalità di cui sopra si applica il terzultimo comma del presente articolo.

Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 e nel corso dei due mandati successivi ad esso.

Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio

del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
---	---

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A.

delibera

- *di modificare gli artt. 16 e 25 dello Statuto Sociale di Astaldi S.p.A. come riportato nella tabella sinottica allegata al presente verbale sub __.*

Roma, 16 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)